

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 56)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PIERACCINI, CIPELLINI, VIGNOLA, ARFÈ, AVEZZANO COMES, BLOISE, CATELLANI, CAVEZZALI, COLOMBO, LEPRE, MINNOCCI, TORTORA e ZUCCALA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 1972

Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia »

ONOREVOLI SENATORI. — Come vi è certamente noto, la Biennale di Venezia, Ente responsabile di importanti manifestazioni artistiche, è tuttora retto da uno Statuto concordemente ritenuto non idoneo a garantire la gestione democratica e la vita autonoma dell'Ente. Nonostante che su questo giudizio convengano praticamente tutte le forze politiche, i numerosi tentativi promossi dalle precedenti legislature per un nuovo Statuto, garantito anche da un congruo finanziamento da parte dello Stato, non sono mai riusciti a trovare una conclusione. Fra di essi, il tentativo più importante è certamente quello compiuto dalla V Legislatu-

ra, durante la quale il Senato pervenne, dopo lunghi ed approfonditi dibattiti, ad una formulazione molto avanzata, che venne approvata dall'Assemblea e passò quindi all'esame dell'altro ramo del Parlamento, dove però l'*iter* venne interrotto dal sopraggiungere delle elezioni anticipate.

Per questa ragione il Gruppo socialista, che fu promotore del disegno di legge e particolarmente impegnato nel corso del suo *iter* al Senato, propone ora che il testo, così come fu approvato dall'Assemblea, venga riconsiderato e nuovamente approvato con le procedure d'urgenza previste dal nuovo Regolamento.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

La Biennale di Venezia, Esposizione internazionale d'arte, creata dal comune di Venezia con delibera consiliare 19 aprile 1893, eretta in ente autonomo con regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, convertito in

legge 17 aprile 1930, n. 504, e successive modificazioni, assume la denominazione di « Ente autonomo " La Biennale di Venezia " ».

L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Venezia.

Esso è istituito di cultura democraticamente organizzato ed ha lo scopo di fornire, a livello internazionale, documentazioni e comunicazioni intorno alle arti, con particolare riferimento a quelle figurative, al cinema, al teatro ed alla musica, assicurando piena libertà di idee e di forme espressive.

Nell'ambito delle attività di propria competenza:

promuove in modo permanente iniziative idonee alla conoscenza, alla discussione e alla ricerca;

offre condizioni atte a realizzare nuove forme di produzione artistica;

agevola la partecipazione di ogni ceto sociale alla vita artistica e culturale.

## Art. 2.

L'Ente ha il compito di:

a) organizzare e gestire:

l'Esposizione internazionale biennale di arti figurative,

la Mostra internazionale di arte cinematografica e le manifestazioni connesse,

le manifestazioni internazionali d'arte musicale,

le manifestazioni internazionali d'arte teatrale,

le altre manifestazioni d'arte relative ai settori che l'Ente stesso ritenga opportuno curare, anche in collaborazione con enti e istituti, italiani e stranieri, che svolgono attività parallele;

b) organizzare all'estero mostre delle arti figurative contemporanee italiane e curare la partecipazione di artisti italiani alle mostre delle arti figurative contemporanee organizzate in altri Paesi;

c) provvedere all'organizzazione, all'incremento ed alla diffusione di ogni documentazione sulle arti contemporanee ed al funzionamento dei relativi servizi;

d) pronunciarsi, con motivata relazione, sentiti gli organi tecnici di cui ai successivi

articoli 18 e 19, sui progetti di nuove forme di produzione artistica offrendo, quando accolti, le condizioni necessarie per una libera realizzazione.

### Art. 3.

L'organizzazione delle manifestazioni artistiche è disciplinata da regolamenti adottati dal Consiglio direttivo su proposta delle commissioni di esperti di cui all'articolo 19.

### Art. 4.

Le attività promosse dalla Biennale, salvo quanto disposto dai punti *b)* e *d)* dell'articolo 2, si svolgono in Venezia, negli edifici di proprietà dell'Ente e negli altri edifici all'uopo destinati e da destinarsi, di proprietà del comune di Venezia o di terzi, e da questi ceduti in uso anche temporaneo alla Biennale.

Il comune di Venezia provvede, a proprie spese, alla conservazione ed alla manutenzione degli immobili di sua proprietà.

Il comune stesso è tenuto inoltre ad assicurare, quando necessario, adeguate anticipazioni per il normale servizio di cassa dell'Ente.

### Art. 5.

Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni mobili ed immobili di cui l'Ente autonomo « la Biennale di Venezia » è proprietario al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nonchè da lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati da enti o privati a incremento del patrimonio stesso.

### Art. 6.

L'Ente provvede ai suoi compiti con:

- a)* i redditi del suo patrimonio;
- b)* il contributo ordinario dello Stato stanziato ogni anno, rispettivamente, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo;

c) i contributi ordinari annuali del comune e della provincia di Venezia e della regione del Veneto;

d) eventuali contributi straordinari dello Stato, del comune, della provincia di Venezia e della regione del Veneto;

e) i proventi di gestione;

f) eventuali contributi ed assegnazioni di enti e privati;

g) eventuali contributi ed assegnazioni di Stati, enti e privati stranieri sul cui accoglimento si siano pronunciati favorevolmente il Consiglio direttivo di cui al successivo articolo 9 e la Presidenza del Consiglio dei ministri.

#### Art. 7.

Sono organi dell'Ente: il Presidente, il Consiglio direttivo, il Collegio sindacale.

#### Art. 8.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente e ne promuove le attività.

Convoca e presiede il Consiglio direttivo; vigila sull'applicazione dello statuto e sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari; provvede alla preparazione della relazione sull'attività dell'Ente, del bilancio preventivo e del rendiconto, di cui cura la pubblicazione e la trasmissione statutaria; firma gli atti e i contratti congiuntamente al Direttore amministrativo; promuove gli atti conservativi dell'Ente; sta in giudizio come attore e come convenuto; cura l'osservanza dei regolamenti; esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge e dai regolamenti.

#### Art. 9.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'Ente, ed è composto da:

a) il sindaco di Venezia, che assume la vice presidenza dell'Ente ed esercita le funzioni di presidente fino all'elezione dello stesso;

*b)* un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri;

*c)* tre membri designati dal Consiglio comunale di Venezia;

*d)* due membri designati dal Consiglio provinciale di Venezia;

*e)* tre membri designati dal Consiglio regionale del Veneto;

*f)* cinque membri cooptati dai consiglieri di cui alle lettere precedenti.

Il Presidente è eletto nel seno del Consiglio, nella sua prima riunione, a maggioranza dei componenti, anteriormente alla cooptazione di cui alla lettera *f)* del comma precedente.

Per le designazioni di cui ai punti *c)* ed *e)* del primo comma, rispettivamente, ciascun consigliere comunale o regionale vota per non più di due nomi; per quelle di cui alla lettera *d)*, ciascun consigliere provinciale vota per un solo nome; per le cooptazioni di cui alla lettera *f)*, ciascun componente il Consiglio direttivo vota per non più di tre nomi. Sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

I componenti designati e cooptati del Consiglio direttivo sono scelti fra personalità della cultura e dell'arte. Quelli indicati dal punto *f)* del primo comma vengono scelti in un elenco indicativo di artisti, di critici, di autori proposti dalle associazioni sindacali e professionali a carattere nazionale e dalle istituzioni culturali interessate alle attività della Biennale (arti figurative, cinema, teatro, musica).

Le designazioni relative ai punti *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, e le indicazioni relative al punto *f)* del primo comma devono pervenire al Presidente dell'Ente prima della scadenza del Consiglio direttivo in carica.

Al compimento del primo mese dal suo insediamento, il Consiglio direttivo provvede alla cooptazione dei membri di cui al punto *f)* del primo comma, anche autonomamente qualora le indicazioni non siano pervenute nel termine sopraindicato.

Il Presidente e il Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

## Art. 10.

Il Consiglio direttivo è l'organo deliberante dell'Ente. Esso stabilisce gli indirizzi per la realizzazione dei programmi di attività istituzionali con motivata relazione.

Il Consiglio delibera relativamente:

a) al piano quadriennale di massima per le attività dell'ente;

b) al bilancio annuale preventivo e consuntivo e alle relative variazioni;

c) alla ripartizione ed alla spesa dei contributi, nonchè dei redditi e dei proventi, attribuendoli secondo le esigenze anno per anno da soddisfare per lo svolgimento delle attività programmate e svolte;

d) alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali;

e) agli acquisti, alle transazioni ed alienazioni ed ai contratti in genere;

f) alla accettazione di lasciti, donazioni e legati;

g) alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio e, in generale, a tutti gli atti economici e giuridici interessanti l'Ente, i suoi compiti, la sua organizzazione, le sue attività;

h) all'approvazione dei programmi e dei regolamenti delle mostre e delle manifestazioni;

i) alla nomina ed alla revoca del Segretario generale e dei Direttori di cui all'articolo 16;

l) alla nomina ed alla revoca delle commissioni di cui al successivo articolo 19, nonchè alla nomina delle commissioni previste dai regolamenti delle mostre e manifestazioni, sentiti i rispettivi direttori;

m) alla nomina delle giurie, eventualmente previste dai singoli regolamenti;

n) alle indennità spettanti ai componenti il Consiglio direttivo ed agli emolumenti da corrispondere ai componenti il Collegio dei sindaci, ai componenti le commissioni e giurie ed agli esperti aventi incarichi da parte dell'Ente;

o) agli eventuali conflitti di competenza;

p) all'assunzione di tutti i dipendenti nei modi previsti dal regolamento di cui al successivo articolo 11;

q) ai rapporti con le Nazioni che partecipano alle manifestazioni dell'Ente ed in particolare con quelle partecipanti all'Esposizione internazionale d'arte in propri padiglioni secondo i contratti e le convenzioni stipulati o da stipulare e da rivedere, in coerenza con le finalità, le attività, i programmi e l'incremento dell'Ente;

r) a iniziative culturali e artistiche che possono essere proposte da persone, gruppi, enti, istituzioni ed associazioni, nonché da pubbliche riunioni promosse almeno una volta l'anno dall'Ente stesso; su tali iniziative il Consiglio direttivo dell'Ente è tenuto a pronunciarsi con motivata relazione, sentiti gli organi tecnici di cui agli articoli 18 e 19.

Le deliberazioni di cui alla lettera n) sono approvate dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, entro il termine massimo di tre mesi, trascorsi i quali le deliberazioni stesse divengono esecutive.

#### Art. 11.

Con apposito regolamento, il Consiglio direttivo dell'Ente determina:

l'ordinamento degli uffici e dei servizi, e l'organico del personale;

le modalità di assunzione, il trattamento economico di attività e di quiescenza, e le attribuzioni del personale di ruolo;

la consistenza numerica, le attribuzioni ed il trattamento economico del personale avventizio.

Il regolamento è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentiti i Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo; trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di trasmissione, il regolamento si intende approvato.

#### Art. 12.

Il Presidente ed i componenti il Consiglio direttivo, designati o cooptati, durano in carica un quadriennio e non possono essere riconfermati per il quadriennio immedia-

tamente successivo. Nel caso di vacanza nel corso del quadriennio si provvede alla sostituzione entro trenta giorni, con le stesse modalità previste dall'articolo 9 della presente legge ed i nuovi membri durano in carica per il periodo necessario al compimento del quadriennio stesso.

Alla costituzione del nuovo Consiglio si provvede entro tre mesi dal termine del mandato del Consiglio precedente. Scaduto tale termine prima che le designazioni siano state completate, per l'entrata in funzione del nuovo Consiglio, e in attesa del suo completamento, è sufficiente che siano stati designati almeno sette membri.

Fino all'entrata in funzione del nuovo Consiglio, rimane in carica per l'ordinaria amministrazione il Consiglio uscente.

Al Presidente ed ai componenti il Consiglio direttivo è riconosciuta un'indennità corrispettiva alle loro funzioni, determinata dal Consiglio stesso.

#### Art. 13.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno quattro volte all'anno; una di tali riunioni è riservata all'esame del consuntivo. Può inoltre essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda per iscritto.

Sono aperte al pubblico le adunanze in cui il Consiglio esamina e delibera relativamente alle materie di cui ai punti *a)*, *h)* e *r)* del secondo comma dell'articolo 10, fatta esclusione per le questioni attinenti alle persone.

Lo svolgimento delle adunanze previste dal precedente comma è disciplinato da regolamento approvato dal Consiglio direttivo. Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge ai sindaci quando presiedono le riunioni del consiglio comunale.

Entro sessanta giorni dalla data di insediamento, il Consiglio direttivo provvede a redigere un piano di massima per l'attività del quadriennio di nomina, che deve essere approvato con le stesse modalità del bilan-

cio preventivo annuale, sentiti il Segretario generale, i Direttori e il Conservatore di cui all'articolo 16.

L'invito alle sedute, da diramarsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di particolare urgenza in cui va diramato almeno quarantotto ore prima, deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

Le adunanze del Consiglio direttivo non sono valide se non sono presenti almeno due terzi dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando ottengono la maggioranza dei voti, fatta eccezione per quelle sulla nomina e sulla revoca del Segretario generale e dei Direttori, per le quali occorre la maggioranza assoluta.

Delle adunanze del Consiglio direttivo, a cura del Segretario generale dell'Ente, sono redatti verbali convalidati dalla firma del Presidente dopo l'approvazione. I verbali sono a disposizione del pubblico.

#### Art. 14.

Il Presidente del Consiglio dei ministri può procedere allo scioglimento del Consiglio direttivo dell'Ente e alla nomina di una commissione provvisoria di gestione per accertate gravi irregolarità amministrative.

Per la ricostituzione del Consiglio direttivo della Biennale, che è effettuata entro l'improrogabile termine di sei mesi, si applicano, salvo quanto stabilito dal presente comma, le disposizioni di cui all'articolo 12.

#### Art. 15.

Il Collegio sindacale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Collegio esercita il controllo sugli atti amministrativi e finanziari dell'Ente ed è composto:

1) da cinque membri effettivi designati:

a) uno dal Ministro del tesoro con funzione di Presidente,

b) uno dal Ministro della pubblica istruzione,

c) uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo,

d) due dal Consiglio comunale di Venezia;

2) nonchè da due membri supplenti designati:

a) uno dal Ministro della pubblica istruzione,

b) uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Per le designazioni di cui alla lettera d) del precedente comma ciascun consigliere comunale vota per un solo nome; sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

Il Collegio esamina i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dei singoli esercizi e le scritture contabili relativi alla gestione dell'Ente, controlla la conservazione del patrimonio e dei documenti relativi, vigila sulla regolarità della riscossione delle entrate e della erogazione delle spese, effettua verifiche inventariali e di cassa riferendone al Consiglio direttivo.

Il Collegio redige ogni anno, entro il 30 aprile, la propria relazione amministrativa e finanziaria, che viene presentata al Consiglio direttivo e resa pubblica.

I membri del Collegio durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati. Al termine di ogni esercizio finanziario spetta loro, oltre al rimborso delle spese, una indennità stabilita dal Consiglio direttivo. I membri del Collegio hanno facoltà di assistere alle sedute del Consiglio direttivo.

#### Art. 16.

L'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » ha:

un Segretario generale;

quattro Direttori, rispettivamente, per i settori delle arti figurative, dell'arte cinematografica, dell'arte musicale e dell'arte teatrale;

un Conservatore dell'archivio storico delle arti contemporanee, della biblioteca, della fototeca, della cineteca e della discoteca;

un Capo ufficio stampa;

un Direttore amministrativo;

e altri funzionari e dipendenti, secondo l'organico del personale.

Qualora l'Ente deliberi nuove manifestazioni può, per ognuna di queste, nominare un direttore.

Il Segretario generale e i Direttori hanno rapporti di lavoro a termine.

Il Conservatore dell'archivio storico delle arti contemporanee, della biblioteca, della fototeca, della cineteca e della discoteca, il Capo dell'ufficio stampa e il Direttore amministrativo sono impiegati in pianta organica.

Tutto il personale in pianta organica è assunto per pubblico concorso nazionale. In rapporto a particolari esigenze può essere assunto, come avventizio stagionale, personale esecutivo e subalterno.

#### Art. 17.

Il Segretario generale è cittadino italiano di particolare competenza nei settori di attività della Biennale e capacità organizzativa e tecnica.

È nominato dal Consiglio direttivo, dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo stesso e può essere confermato nell'incarico, dal quale decade per dimissioni o per revoca motivata del Consiglio.

Il Segretario generale deve risiedere a Venezia per la durata dell'incarico.

Le funzioni di Segretario generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato o con altro impiego o attività professionale privata. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici vengono collocati in aspettativa senza assegni. A decorrere dalla data di collocamento in aspettativa, il Segretario generale è tenuto a versare all'amministrazione di appartenenza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

Il Segretario generale ha la responsabilità della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo per quanto concerne la

gestione generale dell'Ente. Ha il compito di coordinare tutte le attività e le manifestazioni dell'Ente conformemente alle direttive generali formulate dal Consiglio direttivo e di assicurare la direzione e la funzionalità tecnica degli uffici e dei servizi dell'Ente.

È capo del personale dell'Ente.

Partecipa con funzioni di segretario e con voto consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo.

#### Art. 18.

I Direttori di cui al precedente articolo 16 devono essere cittadini italiani particolarmente competenti nel loro specifico settore.

Sono nominati dal Consiglio direttivo con contratto a termine per un periodo di due anni e possono essere confermati nell'incarico, dal quale decadono per dimissioni o per revoca motivata del Consiglio.

Devono risiedere a Venezia nel periodo in cui sono organizzate le manifestazioni del loro settore.

I Direttori sono responsabili della preparazione e dello svolgimento delle attività e delle manifestazioni del settore loro affidato nell'ambito del programma stabilito dal Consiglio direttivo.

Partecipano con voto consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo nelle quali sono trattati problemi concernenti la elaborazione del programma delle singole manifestazioni e le questioni relative al loro coordinamento.

Le norme sulle incompatibilità di cui al quarto comma dell'articolo 17 si applicano anche ai Direttori.

#### Art. 19.

Alla preparazione e allo svolgimento delle attività e delle manifestazioni della Biennale cooperano commissioni di esperti nominate dal Consiglio direttivo per ciascun settore.

Ciascuna commissione è composta da un massimo di cinque membri, esperti nelle relative materie, e dal Direttore del settore che le convoca e le presiede. A far parte del-

le commissioni possono essere chiamati anche non più di due esperti stranieri.

Le commissioni durano in carica due anni e i loro membri non possono essere immediatamente confermati.

#### Art. 20.

La Biennale può avvalersi anche della collaborazione, sotto forma sia collegiale che individuale, di esperti delle singole materie, tanto italiani quanto stranieri, imputandone le spese ai relativi capitoli del bilancio di previsione. La nomina viene effettuata su proposta del direttore competente, sentita la commissione del settore interessato, dal Consiglio direttivo, che stabilisce anche i limiti del mandato da affidare a tali esperti.

#### Art. 21.

Le riunioni del Consiglio direttivo e delle commissioni hanno luogo normalmente a Venezia presso la sede della Biennale.

#### Art. 22.

Il Direttore amministrativo provvede alla conservazione del patrimonio dell'ente, alle ordinazioni di incasso che per qualsiasi titolo siano devolute all'Ente; emette, dietro disposizioni del Presidente, gli ordini di pagamento e compie tutte le operazioni necessarie per il normale servizio di gestione e di cassa; esercita le altre mansioni che gli sono assegnate dal regolamento nonchè quelle che gli sono affidate dal Presidente e dal Segretario generale.

#### Art. 23.

Il materiale raccolto nell'archivio storico delle arti contemporanee e nella biblioteca, nella fototeca, nella cineteca e nella discoteca sarà messo a disposizione degli studiosi per la consultazione. Di tale materiale potrà essere concessa la circolazione, mediante copie riprodotte e previo rimborso spese, presso organizzazioni aventi fini culturali, università e scuole.

## Art. 24.

L'anno finanziario della Biennale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

L'esercizio dell'anno finanziario comprende tutte le operazioni che si verificano durante il periodo cui esso si riferisce.

La relativa contabilità distingue le operazioni riguardanti la gestione del bilancio da quelle riguardanti le variazioni patrimoniali.

La Biennale deve tenere aggiornato un inventario di tutti i beni mobili ed immobili di sua proprietà, nonchè un elenco di tutti i titoli, atti, carte, scritture relativi al patrimonio ed alla sua amministrazione.

## Art. 25.

Gli eventuali disavanzi di gestione vengono ripianati nel corso del successivo esercizio finanziario a carico del relativo contributo dello Stato come determinato dall'articolo 36.

Nel quadriennio di gestione di cui all'articolo 12 l'entità complessiva della spesa non può essere superiore all'ammontare globale dei redditi, dei contributi e delle assegnazioni percepiti dalla Biennale nello stesso periodo.

L'eventuale disavanzo esistente all'atto dell'entrata in vigore della presente legge viene ripartito sui quattro bilanci immediatamente successivi.

Gli avanzi di gestione sono accantonati per sopperire alle eventuali deficienze di bilancio degli esercizi successivi. Tali avanzi sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi genere.

## Art. 26.

Il bilancio di previsione deve essere deliberato dal Consiglio direttivo entro il 1° novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Non oltre il 15 novembre successivo, detto bilancio, corredato dalla deliberazione del Consiglio direttivo e dalla relazione del Collegio sindacale, deve essere rimesso per co-

noscenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al comune e alla provincia di Venezia, nonchè alla regione del Veneto.

#### Art. 27.

Il Presidente presenta il conto consuntivo al Consiglio direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio direttivo entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Non oltre il 30 maggio detto conto, corredato dalla deliberazione del Consiglio direttivo e dalla relazione del Collegio sindacale, deve essere rimesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al comune e alla provincia di Venezia, nonchè alla regione del Veneto. La Presidenza del Consiglio dei ministri e i predetti enti possono fare osservazioni al Consiglio direttivo della Biennale.

#### Art. 28.

La gestione finanziaria della Biennale è sottoposta al controllo della Corte dei conti, che lo esercita a norma della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Alla Corte dei conti detto bilancio è trasmesso dal Presidente dell'Ente, non oltre dieci giorni dalla sua deliberazione.

Non è consentita la gestione di fondi fuori bilancio.

#### Art. 29.

Il servizio di cassa della Biennale è affidato all'ente che svolge il servizio di tesoreria per il comune di Venezia o ad una delle aziende di credito prescelta dal Consiglio direttivo tra quelle indicate dall'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

I mandati, per essere esigibili, devono portare congiuntamente le firme del Presidente e del Direttore amministrativo della Biennale.

**Art. 30.**

La liquidazione dei diritti erariali sui proventi delle manifestazioni organizzate dall'Ente ove non sia applicabile il disposto dell'articolo 1 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1936, n. 1027, viene effettuata in somma fissa secondo le norme che saranno emanate con decreto del Ministro delle finanze.

**Art. 31.**

La Biennale di Venezia è ammessa ad usufruire per tutte le sue manifestazioni delle facilitazioni doganali previste dalle vigenti disposizioni legislative.

**Art. 32.**

La Biennale è esente dall'imposta di ricchezza mobile di categoria *B* nonchè dalla imposta sui fabbricati.

È inoltre equiparata, ai fini delle imposte dirette sugli affari, alle amministrazioni dello Stato.

**Art. 33.**

Durante il periodo nel quale sono indette da parte della Biennale di Venezia le manifestazioni previste dalla presente legge, vengono concesse riduzioni ferroviarie nella misura e per la durata da stabilirsi di volta in volta a norma dei regi decreti-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, e successive modificazioni, e 25 gennaio 1940, n. 9, e successive modificazioni, dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con il Ministro del tesoro.

**Art. 34.**

I padiglioni appartenenti a Stati stranieri o ad Enti ed istituti stranieri o ad organizzazioni internazionali, nell'ambito dell'Ente autonomo « la Biennale di Venezia », sono esenti da ogni tributo erariale diretto o indiretto, ad eccezione di quelli che rappresentano il corrispettivo di un servizio.

Tali agevolazioni sono subordinate alle condizioni di reciprocità nei confronti di quegli Stati in cui sussistano istituzioni analoghe all'Ente autonomo « la Biennale di Venezia ». Tale reciprocità non è richiesta quando si tratti di padiglioni appartenenti ad organizzazioni internazionali.

Le agevolazioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 1971.

#### Art. 35.

Le opere presentate nelle proiezioni pubbliche e private, effettuate nell'ambito della Mostra internazionale di arte cinematografica sono esenti dal visto di censura. Il Consiglio direttivo della Biennale stabilisce eventuali limitazioni per i minori di diciotto anni.

### DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 36.

Il contributo annuo dello Stato di cui all'articolo 6, punto *b*), a partire dal 1971, è fissato in lire 1.000 milioni e viene iscritto in ragione di lire 250 milioni e lire 750 milioni rispettivamente nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione ed in quello del turismo e dello spettacolo.

Nel predetto contributo di lire 1.000 milioni restano assorbiti quello non inferiore a lire 120 milioni previsto dall'articolo 45, lettera *l*), della legge 4 novembre 1965, numero 1213, quello non inferiore a lire 50 milioni di cui all'articolo 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e quello di lire 160 milioni di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1967, n. 1081.

Con decreti del Ministro del tesoro, su proposte dei Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo, fermo restando l'importo annuo complessivo, possono operarsi variazioni compensative fra le somme stanziare negli stati di previsione della spesa dei Ministeri anzidetti.

## Art. 37.

All'onere di lire 670 milioni derivante dall'aumento del contributo statale di cui all'articolo precedente, si fa fronte, per l'anno finanziario 1971, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 38.

Nella prima applicazione della presente legge il Consiglio direttivo di cui all'articolo 9 è nominato ed entra in funzione non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.

Scaduto tale termine senza che siano state completate le designazioni, per l'entrata in funzione del Consiglio, e in attesa del suo completamento, è sufficiente che siano stati designati almeno sette membri.

## Art. 39.

Nella prima applicazione della presente legge, il regolamento degli uffici e del personale di cui all'articolo 11 è formulato, dal Consiglio direttivo, entro e non oltre quattro mesi dal suo insediamento ed è approvato, con le modalità stabilite dal secondo comma del predetto articolo, entro il termine massimo di otto mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

## Art. 40.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie ed incompatibili con la presente legge.

## Art. 41.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.